

**Documento di analisi sul decreto liberalizzazioni -  
DL n. 1 del 24 gennaio 2012**

## Premessa

La situazione economica e sociale del nostro Paese si rivela, ad ogni giorno che passa, sempre più difficile e preoccupante.

Secondo la Banca d'Italia, il reddito delle famiglie italiane, in venti anni, è diminuito del 2,4%, ma non per tutte allo stesso mondo, in quanto il 10% delle famiglie più ricche possiede ora quasi il 46% della ricchezza netta familiare totale, con il reddito da lavoro autonomo che è cresciuto in valori reali di quasi 16 punti percentuali.

A pagare la crisi in termini economici e sociali, è stato ed è, soprattutto, il lavoro dipendente e parasubordinato, con una contrazione dell'occupazione a tempo indeterminato ed un aumento della quota di assunti con contratto a tempo determinato, cosa che ha effetti negativi sul reddito reale e sul pericoloso scivolamento verso la soglia di povertà di una fascia sempre più consistente di persone.

In soli cinque anni, i giovani con meno di 35 anni che si rivolgono ad un centro Caritas sono aumentati di circa il 60%; la quasi totalità di questi, ormai assolutamente sfiduciata, sta rinunciando a cercare una occupazione stabile e ha smesso da tempo di studiare.

Nel complesso, i disoccupati in Italia sono l'8,9%, con la disoccupazione giovanile che sale fino al 31% su base nazionale e a percentuali quasi doppie in alcune aree del Mezzogiorno.

Un clima di incertezza e sfiducia che colpisce pure i pensionati, penalizzati dalle norme sulla rivalutazione degli assegni erogati, ma anche dalla riduzione dei servizi sociali in ambito locale, conseguenza dei tagli ai trasferimenti verso le regioni e i comuni.

Tale premessa si rende necessaria nel momento in cui si affronta un provvedimento sul quale il Governo pone grande affidamento per favorire, attraverso uno choc positivo, la ripresa economica e lo sviluppo, dopo la complessa fase di assestamento dei conti pubblici e di rientro dal deficit.

Secondo l'esecutivo, ciò è possibile agendo sui cosiddetti colli di bottiglia, per cui non servono risorse economiche aggiuntive, essendo sufficiente eliminare gli ostacoli che si frappongono all'iniziativa imprenditoriale per rimettere in moto il Paese.

L'Unione Generale del Lavoro, con il grande senso di responsabilità che le deriva dal rappresentare una quota importante di lavoratori e pensionati in Italia, ribadisce la necessità che le politiche di sviluppo siano accompagnate da un coerente piano di investimenti, fondato su un progetto industriale nazionale che riduca il gap esistente sul territorio e che rafforzi i nostri fondamentali, ad iniziare dall'industria manifatturiera.

Ciò, dovrà, inoltre, essere accompagnato da misure di carattere fiscale eque ed adeguate a sostegno della famiglia, in particolare del ceto medio-basso da lavoro dipendente, da lavoro parasubordinato e da pensione, finanziate anche con un recupero del sommerso e con una rivisitazione della platea di agevolazioni, spesso impiegate in maniera impropria per sovvenzionare un sottobosco di attività pseudo imprenditoriali che, invece di creare occupazione, generano società di comodo che fagocitano denaro pubblico.

Sulla base di queste considerazioni, il provvedimento sulle liberalizzazioni può essere, con i necessari aggiustamenti che deriveranno dal confronto con le parti sociali e le categorie – fondamentale per non alimentare ulteriormente lo stato di tensione sociale che percorre l'Italia da sud a nord -, uno strumento in più, ma non l'unico mezzo per raggiungere gli obiettivi di ripresa del prodotto interno lordo, condizione fondamentale per scongiurare una nuova e pericolosa fase recessiva che avrebbe conseguenze drammatiche soprattutto in termini occupazionali.

Essendo un provvedimento complesso di quasi cento articoli, è difficile, se non impossibile, esprimere un giudizio onnicomprensivo che non tenga conto di ciò, per cui si analizzerà il testo sulla base della distinzione in tre Titoli, il primo dei quali è dedicato alla concorrenza.

L'esperienza di questi anni evidenzia come sia necessario accompagnare il processo di apertura al mercato della concorrenza per evitare che ai monopoli si sostituisca un oligopolio, dove un cartello di fatto possa influenzare i prezzi praticati dai diversi operatori.

In questo senso, è fondamentale rafforzare l'attività e i poteri delle Autorità indipendenti di vigilanza di settore, a tutela del cittadino/consumatore, in particolare delle categorie deboli, a garanzia della qualità del servizio erogato alle famiglie e alle imprese e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Più nello specifico del Titolo I, la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici per le imprese è un obiettivo condivisibile, che, però, è raggiungibile soltanto attraverso il potenziamento della pubblica amministrazione che si ottiene valorizzando l'elemento umano e implementando la dotazione di mezzi e strumenti anche informatici.

La previsione, contenuta nell'articolo 3, di una società a responsabilità limitata semplificata con capitale sociale ad un euro, rivolta a giovani con meno di 35 anni, può avere un impatto positivo, soprattutto sotto l'aspetto psicologico, in quanto la semplificazione burocratica prevista potrebbe agire da stimolo per molti giovani ad avviare una impresa.

Naturalmente, tale misura dovrà essere calata sul territorio, promossa adeguatamente ad ogni livello e sostenuta con incentivi fiscali e strumenti di start up e di rafforzamento del capitale di rischio.

Rispetto alla riforma delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 9, l'abolizione delle tariffe minime rappresenta un vantaggio per il cittadino/consumatore, mentre non è certo che ciò possa favorire l'accesso alle professioni dei giovani.

Più verosimilmente, saranno i grandi studi professionali a praticare la tariffe migliori, con lo scopo proprio di ridurre la concorrenza, mentre per quanto riguarda le farmacie e la somministrazione dei farmaci – articolo 11 - è fondamentale che sia garantito un servizio congruo e diffuso, anche nei piccoli centri urbani, e che tale servizio sia sempre improntato a professionalità, per cui il personale impiegato dovrà essere adeguatamente preparato e remunerato.

Le disposizioni in materia di energia – Capo IV – possono essere utili, ma difficilmente decisive per ridurre i costi energetici di imprese e famiglie.

La trasformazione della rete di distribuzione dei carburanti avrà effetti sui livelli occupazionali; è, infatti, ipotizzabile una riduzione del personale in ragione della sostituzione con distributori self service, cosa che è seguita con preoccupazione.

L'articolo 25 interviene – per l'ennesima volta – sui servizi pubblici locali, una materia oggetto di numerose integrazioni da parte del legislatore e sulla quale si è pronunciato il corpo elettorale con un referendum.

Alla luce della complessità dell'argomento, che ha implicazioni importanti per il cittadino, per le comunità locali e per i lavoratori dipendenti, appare necessaria una riduzione della normativa ad un testo unico, avendo presente che l'obiettivo prioritario per questa Organizzazione sindacale è quello di fornire un servizio efficiente e diffuso in un contesto di garanzia occupazionale.

Le misure di liberalizzazione nei servizi bancari e assicurativi rispondono solo parzialmente alla esigenza manifestata dal cittadino/consumatore di avere una riduzione dei costi, soprattutto alla luce delle recenti norme che sull'utilizzo del contante.

Sotto il profilo sindacale, si osserva con preoccupazione la possibile riduzione del personale impiegato dalle Compagnie di assicurazione, compreso quello inquadrato con tipologie contrattuali parasubordinate.

L'obbligo di presentare più opzioni assicurative, se è positivo per il cliente, potrebbe, però, portare ad un progressivo disimpegno delle Compagnie assicurative sul territorio, in quanto le stesse – favorite anche dalla norma sulla dematerializzazione dei contrassegni – potrebbero decidere di rafforzare la loro presenza sul web con strumenti di *marketing* mirati.

Sempre nel Titolo I rientrano le norme sulla liberalizzazione dei trasporti.

Premesso che l'Unione Generale del Lavoro è favorevole alla libertà di accesso alla rete da parte di tutti gli operatori, così da garantire un servizio più efficiente e diffuso ed una maggiore competitività delle imprese del settore, tale obiettivo non può essere raggiunto penalizzando il lavoro dipendente, attraverso la mancata applicazione del contratto collettivo di categoria.

La norma contenuta nell'articolo 37 – Misure per il trasporto ferroviario – rischia di generare un *dumping* sociale e contrattuale, per cui appare fondamentale un intervento in sede di conversione del presente decreto legge con la successiva apertura di un confronto fra le parti per arrivare alla definizione del contratto unico della mobilità, vera garanzia di concorrenza per il cittadino.

Il settore dei trasporti è centrale per il Paese, per cui è importante che le decisioni non siano calate dall'alto – si pensi, ad esempio, alla vicenda dei taxi rispetto alla quale, dopo le fortissime tensioni iniziali, si è trovato un compromesso ragionevole -, ma sia frutto del dialogo e del confronto fra le parti sociali e le istituzioni nazionali e locali.

Il Titolo II del decreto legge numero 1/2012 riguarda le infrastrutture.

Le norme iniziali del Capo I sono sostanzialmente volte a favorire l'intervento del capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, attraverso un rafforzamento del *project financing* e di altri strumenti ad esso connessi.

Soprattutto a livello di enti locali, l'investimento del privato avviene laddove vi è un ritorno economico vantaggioso, per cui, anche in una situazione complessa per le finanze pubbliche, non è pensabile un completo arretramento del pubblico a vantaggio del privato.

Di conseguenza, la semplificazione burocratica da sola può non essere sufficiente, principalmente in determinate aree del Paese, e quindi deve essere accompagnata e supportata con un'azione istituzionale coordinata che coinvolga tutti i livelli di governo.

La previsione contenuta nell'articolo 47 – che riduce gli accantonamenti per l'abbellimento dei grandi edifici – oltre ad avere effetti paradossali – a causa dei quali per un edificio con un costo complessivo di 21 milioni di euro si dovrà accantonare meno che per un edificio con un costo complessivo di 19 milioni di euro – è difficilmente sostenibile alla luce del profilo urbanistico delle nostre città, soprattutto di quelle d'arte.

Il Capo II e il Capo III riguardano rispettivamente le norme in materia edilizia e le misure per la portualità, l'autotrasporto e l'agricoltura.

Nel primo caso, non sembra esserci un impatto decisivo, in quanto l'implementazione dell'offerta abitativa è affidata essenzialmente ad una semplificazione nel relativo Piano nazionale, mentre ci si poteva attendere uno sforzo maggiore, in considerazione del fatto che l'emergenza abitativa resta uno dei principali nodi esistenti nei grandi centri urbani e nelle aree dell'hinterland.

Giudizio simile per le misure relative all'autotrasporto, un comparto che, come dimostrano le recenti proteste che dalla Sicilia si sono allargate alle altre regioni, è in forte sofferenza per i crescenti costi del carburante, dei pedaggi autostradali, delle assicurazioni e per le manutenzioni, spese, peraltro, non compensate dai ricavi, come accade anche per l'agricoltura.

Significativo, quindi, il contenuto dell'articolo 62 – Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari – che dovrebbe ragionevolmente assicurare due obiettivi: la certezza dei pagamenti per i produttori; una più ampia tracciabilità dei prodotti, a garanzia, quindi, del cittadino/consumatore.

Forti perplessità si manifestano, invece, intorno ai contenuti dell'articolo 65; pur comprendendo la *ratio* della norma che è volta ad evitare la sottrazione di terreno alla produzione agricola, per come formulata impatta quasi esclusivamente sul piccolo imprenditore che intende ricollocarsi nel settore delle energie rinnovabili e non sui grandi impianti.

Una osservazione anche sull'articolo 66 che modifica la norma appena introdotta con la legge 183/2011 sulla dismissione di terreni demaniali agricoli; la nuova formulazione rende più stringente l'ipotesi di cambio di destinazione d'uso del terreno, che passa da cinque anni e dal versamento del 75% del maggiore valore acquisito dal terreno a venti anni, la qual cosa rischia di limitare una misura che, viceversa, avrebbe potenzialità importanti di successo. Per tale ragione, appare necessaria una mediazione fra le due previsioni.

Il Titolo III, infine, contiene una serie di misure diverse di armonizzazione dell'ordinamento interno e di attuazione della direttiva sui diritti aeroportuali, con effetti specifici in alcuni settori o servizi.

Nel complesso, si tratta, pertanto, di un decreto legge con degli spunti interessanti, ma anche con molti aspetti migliorabili, attraverso principalmente il confronto con le parti sociali, cosa fondamentale per stemperare le tensioni che rischiano di vanificare tutti gli sforzi fin qui compiuti dalle categorie produttive, lavoratori dipendenti in primis.

Un decreto legge che, però, da solo non sembra garantire la definitiva uscita da una crisi che, per la sua portata, richiede degli interventi ben più consistenti sul versante delle politiche industriali e fiscali.

## Sintesi degli interventi principali contenuti nel Decreto Legge n. 1/2012

### **Titolo I – Concorrenza**

Nel Capo I si sanciscono le norme generali sulle liberalizzazioni:

- viene ribadita la libertà dell'iniziativa privata (con l'eliminazione dei limiti numerici, licenze e nulla osta etc.), eccetto che nei casi di tutele di interesse generale e delle finalità pubbliche;
- vengono istituite sezioni specializzate in materia di impresa aprendo così un canale privilegiato, nei Tribunali e nelle Corti di Appello, alle cause riguardanti marchi, brevetti, modelli e concorrenza;
- **viene introdotta una nuova tipologia di Società semplificata a responsabilità limitata per i giovani under 35.** Il capitale minimo richiesto per avviare una nuova attività imprenditoriale è di un euro simbolico. La Srl, infatti, è una società di capitali, ciò significa che eventuali creditori non possono rifarsi sul patrimonio personale degli imprenditori ma esclusivamente sui beni appartenenti all'impresa (da qui la definizione responsabilità limitata). L'iter burocratico è inoltre snellito, infatti, è sufficiente l'invio telematico dei dati societari al Registro delle imprese (non è più necessario atto notarile). Nel regime agevolato di costituzione rientrano anche l'esenzione dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l'iscrizione (che deve essere fatta entro 15 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo) e dai permessi delle Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di specifici tipi di attività. Specifiche agevolazioni sono poi previste, nella fase di start up, quella iniziale e più delicata per un'azienda.

Al Capo II troviamo norme per la tutela dei consumatori: class action anche in presenza di diritti omogenei, tutela contro le clausole vessatorie; difesa delle micro imprese contro la pubblicità ingannevole e nuove regole per la trasparenza per il contenuto delle Carte di Servizio.

Con il Capo III vengono introdotte novità nel campo delle professioni.

- **Professioni regolamentate:**
  - ✓ sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate dai rispettivi ordini;

- ✓ compenso per le prestazioni professionali è pattuito per l'iscritto al conferimento dell'incarico e il professionista è tenuto a fornire un preventivo al cliente;
- ✓ sono previste nuove norme per i **tirocini necessari per l'accesso alle professioni regolamentate. Non potranno essere superiori ai 18 mesi** e, i primi 6 mesi saranno svolti nell'ambito del corso universitario (ad eccezione delle discipline sanitarie);
- ✓ vengono **abolite** le norme precedenti riguardanti tali tirocini, compresa quella relativa ad un **equo compenso di natura indennitaria** commisurato al lavoro svolto che il professionista doveva corrispondere al tirocinante.
- **Distribuzione farmaceutica:**
  - ✓ vengono modificati i parametri in base al quale sono rilasciate le autorizzazioni per l'apertura di nuove farmacie (una ogni 3000 abitanti) non più legati al numero dei residenti della zona; inoltre, presso l'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti è istituito (tramite decreto successivo) un Fondo di Solidarietà per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di 1000 abitanti finanziato dalle farmacie urbane;
  - ✓ è possibile l'istituzione di farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti con traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita.
  - ✓ le farmacie possono aprire anche in orari diversi da quelli obbligatori e possono praticare sconti su farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti.
  - ✓ vengono ridotti i tempi per il passaggio di titolarità di gestione delle farmacie (che avveniva dopo i 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente);
  - ✓ i medici sono obbligati ad informare i pazienti, indicando esplicitamente nella ricetta, circa l'esistenza in commercio di farmaci equivalenti e, il farmacista è tenuto a fornire medicinale equivalente con il prezzo più basso salvo diverse richieste del cliente;
  - ✓ i farmaci di fascia C restano inaccessibili;

✓ tramite decreto successivo **verranno fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico per far scattare l'obbligo di dotarsi di uno o più farmacisti collaboratori.**

• **Notai e concorrenza:**

✓ Aumentato il numero dei notai in base al volume d'affari, dei residenti (un notaio ogni 7000), dell'estensione del territorio.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di energia:

• Sono previste misure per ridurre il prezzo del **gas** per i clienti vulnerabili (adeguandoli ai valori europei) e viene resa disponibile una quota di gas naturale stoccato per le imprese; lo scorporo tra Snam (rete di distribuzione gas) e Eni; nuovi incentivi per favorire investimenti in ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi.

• **I gestori degli impianti di distribuzione, titolari di autorizzazione petrolifera, possono rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore.** I contratti di fornitura esclusiva, a partire dal luglio 2012, cessano di avere effetto per la parte eccedente per il 50% della fornitura; negli impianti di distribuzione dei carburanti è, inoltre, sempre consentita l'attività di vendita di alimenti e bevande, di punto vendita non esclusivo di quotidiani, periodici, tabacchi e di altri beni e servizi; vengono liberalizzati gli impianti completamente automatici fuori dai centri urbani garantendo l'apertura su 24 ore degli impianti self service;

• In materia di **energia elettrica** saranno emanati decreti per contenerne costi e garantire la sicurezza, la qualità della fornitura elettrica. Sono, inoltre, previsti incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e nuove regole per la trasparenza del sistema informativo integrato relativo all'energia elettrica e al gas e alla gestione delle informazioni sui consumi dei clienti finali;

• Sono introdotte misure volte a garantire l'accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari.

Il Capo V disciplina l'ambito dei servizi pubblici locali:

• vengono adottate norme per la promozione della concorrenza nei **servizi**

**pubblici locali:** a partire dal 2013 l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica sarà elemento di valutazione della virtuosità degli enti locali promotori;

- sono introdotte nuove misure per favorire la concorrenza nella raccolta degli imballaggi che avviene attraverso il Conai;

Il Capo VI si occupa dei servizi bancari e assicurativi:

- viene modificato il d.l. n. 201/2011, riguardante le limitazioni all'uso del contante. Entro il 1° giugno 2012, Abi, Poste, Consorzio Bancomat e altri gestori finanziari, dovranno stabilire regole aventi come obiettivo la **riduzione dei costi per gli esercenti delle transazioni effettuate con carte di pagamento.**
- I soggetti finanziari alla stipula di un'assicurazione sulla vita dovranno presentare al cliente almeno due preventivi diversi di gruppi assicurativi. Stesso discorso per le **RC auto (le compagnie assicurative devono dare la possibilità al cliente di confrontare diverse tariffe proponendo almeno tre opzioni di scelta).** Per **combattere il fenomeno della contraffazione dei contrassegni** dei contratti d'assicurazione si provvederà alla sostituzione del tagliando cartaceo con sistemi elettronici. Inoltre, le compagnie assicurative hanno la facoltà di bloccare la pratica (o querelare) nel caso in cui fosse rilevata la presenza ambiguità nell'espletamento della pratica di risarcimento.
- **Con l'art. 35 sono previste misure finalizzate a sbloccare parte dei pagamenti alle imprese per crediti commerciali relativi a servizi e forniture, attraverso lo stanziamento di 2,7 miliardi di euro in liquidità e 2 miliardi di euro in Titoli di Stato.** Il comma 8 sospende il regime di tesoreria unica, con il comma 9 che obbliga i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici a versare, entro il 29 febbraio 2012, il 50% delle disponibilità liquide esigibili e la restante quota entro il 16 aprile 2012. Queste norme si applicano anche all'università, in attesa della adozione del bilancio unico.

Il Capo VII in tema di trasporti:

- In attesa della istituzione di un'autorità competente in materia di trasporti le sue funzioni sono trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas. L'autorità, tra le altre funzioni, sarà competente anche per l'adeguamento numerico, tariffario e qualitativo del **servizio taxi** per il quale si prevede che **l'incremento del numero delle licenze** (da concordare con i sindaci) sia accompagnato da **adeguate compensazioni una tantum** per coloro che sono già titolari di licenze, che possono inoltre essere sostituiti alla guida. È consentito inoltre, il rilascio di licenze part – time, una maggiore flessibilità oraria e **l'effettuare servizio anche fuori comune** e servizi alternativi.
- L'Autorità per i trasporti dovrà monitorare i processi di liberalizzazione, e soprattutto analizzare l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria. **Dagli obblighi in capo alle compagnie ferroviarie è cancellato il riferimento ai contratti collettivi nazionali** di settore e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria.

Al Capo VIII vengono regolate le liberalizzazioni delle pertinenze delle strade, del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e, tramite un successivo decreto attuativo, dell'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti d'autore (salve le funzioni della SIAE). Viene inoltre regolata la concessione della nuova Carta d'Identità elettronica.

## **Titolo II – Infrastrutture**

Il Capo I relativo alle misure per lo sviluppo infrastrutturale stabilisce:

- la possibilità per le società di progetto costituite per realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio, di emettere, con autorizzazione, obbligazioni destinate alla sottoscrizione di investitori qualificati; tale facoltà è concessa anche agli enti locali per la realizzazione di singole opere pubbliche;
- nuove regole circa la presentazione di progetti, una riduzione dei livelli di progettazione per velocizzarne la realizzazione, i documenti da allegare al Piano Economico e Finanziario per velocizzare l'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie, e l'allineamento alle norme europee della progettazione delle infrastrutture ferroviarie, stradali e adeguamento di gallerie stradali o autostradali.
- che il project financing può essere adottato nella realizzazione di nuovi istituti penitenziari;
- la disciplina del contratto di disponibilità secondo cui sono affidate all'affidatario la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata al servizio pubblico, in cambio di un canone di disponibilità;
- nuove regole in materia di dialogo competitivo, cui le stazioni possono ricorrere in caso di appalto particolarmente complesso.

Nel Capo II sono inserite norme per il settore edilizio.

- I comuni possono ridurre, per un massimo di 3 anni, l'aliquota di base dell'Imu dell'0,38% per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- Vengono ampliate le ipotesi dell'imponibilità delle cessioni e locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa. **Sono assoggettate all'IVA anche le operazioni relative al social housing.**

Il Capo III riporta misure per la portualità, l'autotrasporto e l'agricoltura.

- È prevista la possibilità di aumentare, per le infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, un incremento del 25% dell'IVA sulle operazioni di importazioni riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
- **Per il settore degli autotrasportatori**, sono modificati i termini per il recupero delle accise, ora fissato entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Non si applicherà più il limite di 250mila euro al credito d'imposta. **All'aumento delle accise non verrà applicata l'imposta regionale sulla benzina e maggior onere conseguente all'aumento del gasolio usato come carburante è rimborsato.**
- **I contratti di vendita dei prodotti agricoli e alimentari sono stipulati per iscritto. I tempi di pagamento sono ridotti** a massimo 30 giorni per le merci deteriorabili, massimo 60 per le altre merci. L'istituto sviluppo agroalimentare (Isa) grazie ai rientri di capitale e agli interessi dei mutui erogati può **avviare nuovi contratti di filiera o di distretto per realizzare di programmi d'investimento nel settore agroalimentare.** Sono fissate le regole per la dismissione di terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola, con **diritto di prelazione riconosciuto ai giovani imprenditori agricoli, cui inoltre vengono applicate agevolazioni riconosciute per legge.** Anche gli enti locali possono procedere alle dismissioni. Le risorse ricavate saranno destinate alla riduzione del debito pubblico.
- Il Mipaf è autorizzato a stipulare convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi della filiera della pesca sulle materia d'interesse del settore (promozione, tracciabilità, accesso al credito, etc.)

### ***Titolo III – Europa***

Con i Capi I e III si procede all'armonizzazione dell'ordinamento interno con le normative europee:

- Aumentato dello 0,5% il contributo versato dalle imprese che producono o immettono sul commercio dispositivi medici sulle spese autocertificate al netto delle spese per il personale. Eliminato il versamento di 100 euro a

carico delle imprese farmaceutiche per l'inserimento delle informazioni nella banca dati sul repertorio nazionale di dispositivi medici. Sono semplificate le regole per la produzione di specialità farmaceutiche coperte da brevetto. Infine, si disciplina la buona pratica clinica nell'esecuzione di sperimentazioni per i medicinali ad uso clinico.

- Il prestatore di servizi che sposta da uno stato membro all'altro deve informare in anticipo (e non più almeno 30 giorni prima) l'Autorità competente. Inoltre si stabiliscono le regole per l'iscrizione all'albo per i cittadini UE abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro stato UE.
- Le risorse del Fondo di garanzia, dotato di 90 milioni di euro e istituito per far fronte all'istituzioni delle zone franche urbane nell'area colpita dal sisma del 2009, possono anche essere destinate per aiuti de minimis a piccole e medie imprese.
- Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia in materia di recupero degli sgravi contributivi illegittimi. L'Italia pagherà all'UE i 30 milioni euro e altre penalità, a carico delle risorse recuperate illegittimamente dall'INPS;
- In materia fiscale, inoltre, vi sono interventi in materia di :
  - ✓ applicazione delle tasse di ancoraggio a tutti i trasporti tra porti nazionali e fra porti nazionali e altri porti UE.
  - ✓ Esteso alle società fornitrici di acqua, energia o teleriscaldamento (il cui capitale sociale è prevalentemente sottoscritto ad enti pubblici) il regime fiscale ordinario sulla deducibilità degli interessi passivi destinando le maggiori entrate al fondo ammortamento dei Titoli di Stato.
  - ✓ interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso nuove imprese, grazie ai Fondi per il Venture Capital;
  - ✓ Sospeso il trasferimento di residenza per fini delle imposte sui redditi in stati UE o del SEE;
  - ✓ preclusione dell'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica. Si punta a limitare, tramite l'individuazione di nuovi termini, il diritto del contribuente a

rivalersi sull'amministrazione.

- ✓ estensione dell'aliquota al 20% anche ai redditi da capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria.
- ✓ estensione dell'applicazione del Testo unico sulle imposte sui redditi agli enti pubblici e privati diversi dalle società. Per i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e per gli OICR (Organismi Investimento Collettivo di Risparmio) residenti nel territorio dello stato.
- ✓ protezione dell'euro dalla falsificazione.

Il Capo II attua la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, secondo i principi di trasparenza ed efficienza. Viene costituita in seno all'Enac un'Autorità di Vigilanza.

## Analisi del decreto legge “Cresci Italia” su liberalizzazioni

Articolo	Contenuto	Commento
Art. 1 – Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese	La norma richiama il contenuto dell'articolo 3 del decreto legge 138/2011; dispone l'abrogazione delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri atti per l'avvio di una attività economica, salvo il caso di interesse generale e di finalità pubbliche. Le norme sono interpretate in senso tassativo e proporzionale alle finalità di interesse generale perseguite, in ragione del principio per cui l'iniziativa economica privata è libera secondo le condizioni di piena concorrenza e pari opportunità. Sono attesi uno o più regolamenti attuativi da parte del governo per individuare i settori nei quali mantenere delle autorizzazioni preventive; l'Autorità garante della concorrenza è chiamata ad esprimere parere sui regolamenti, mentre le regioni, le province e i comuni si adeguano ai principi indicati ai commi precedenti. La norma non si applica ai servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione.	L'articolo ribadisce la libertà di iniziativa privata con le sole eccezioni riconosciute nella tutela dell'interesse generale e delle finalità pubbliche. La norma non si applica però ai taxi, al trasporto merci, ai servizi finanziari e ai servizi di comunicazione.
Art. 2 – Tribunale delle imprese	La norma modifica alcuni articoli del decreto legislativo 168 del 2003.	La norma apre un canale prioritario nei tribunali e nelle corti di appello alle

	<p>Per effetto di queste modifiche, il decreto legislativo, che si istituisce delle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello, non si applica più soltanto alla proprietà industriale ed intellettuale, ma più in generale all'impresa. Le sezioni hanno competenza anche sulle controversie sui diritti di autore e sulle azioni di classe nonché sui trasferimenti di partecipazioni e sulla impugnazione delle decisioni prese dagli organi sociali. Le norme si applicano ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri.</p>	<p>cause che riguardano le imprese relativamente ai marchi, ai brevetti, ai modelli e alla concorrenza, cosa che dovrebbe portare ad una definizione più veloce dei contenziosi. Da valutare l'ipotesi di estendere la norma – dietro richiesta degli interessati – anche ai procedimenti già in corso e non soltanto a quelli futuri, proprio nell'ottica di favorire uno snellimento delle cause.</p>
<p>Art. 3 – Accesso ai giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata</p>	<p>La norma introduce una forma societaria specifica riservata ai giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione. L'atto costitutivo è redatto con atto privato e deve contenere alcuni dati fondamentali sui soci, la denominazione sociale di società semplificata a responsabilità limitata, la sede sociale, il capitale sociale (di almeno un euro). L'atto deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese entro 15 giorni; la comunicazione è esente da diritti di bollo e di segreteria. La perdita del requisito di età comporta</p>	<p>La nuova forma societaria dovrebbe favorire la costituzione di società da parte di giovani. Compatibilmente con le regole comunitarie e nazionali, si potrebbe estendere la norma a particolari categorie a prescindere dall'età anagrafica (si pensi, ad esempio, alle donne) in considerazione del grave gap occupazionale.</p>

	<p>nel caso del singolo socio l'esclusione di diritto e nel caso di tutti i soci la trasformazione della stessa. Il comma 2 prevede che entro 60 giorni sia emanato un decreto ministeriale per la tipizzazione del contratto.</p>	
<p>Art. 4 – Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali</p>	<p>A garanzia del rispetto delle norme di concorrenza, la presidenza del consiglio dei ministri: monitora la normativa regionale e locale; si attiva per eliminare gli eventuali ostacoli, dando un termine congruo per eliminare gli stessi ostacoli; formula richieste di informazioni a privati e enti pubblici.</p>	<p>La norma dovrà coordinarsi con i principi costituzionali previsti nel Titolo VII sulla legislazione concorrente.</p>
<p>Art. 5 – Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie</p>	<p>La norma prevede un provvedimento di accertamento delle clausole di vessatorietà da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale provvedimento dovrà avere adeguata diffusione. Le imprese possono interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla apposizione di clausole. In materia di tutela giurisdizionale competente è il giudice amministrativo. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri.</p>	<p>La norma appare volta a ridurre i margini di discrezionalità delle imprese nei rapporti con i clienti e i consumatori per la parte relativa alle clausole sui contratti.</p>
<p>Art. 6 – Norme per rendere efficace l'azione di classe</p>	<p>La norma introduce delle modifiche al Codice del consumo (dlgs 206/2005): l'intervento in una azione collettiva risarcitoria è su diritti del tutto omogenei e non più identici.</p>	<p>La norma chiarisce un dubbio interpretativo sul quale si è molto dibattuto e che, di fatto, rischiava di limitare la possibilità di avviare una class action.</p>

<p>Art. 7 – Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive</p>	<p>L'articolo modifica in alcuni punti il Codice del consumo (dlgs 206/2005): introduce il concetto di microimpresa nell'articolo 18 (inserito nel Titolo III che riguarda la tutela da pratiche commerciali, pubblicità ed altre comunicazioni commerciali) con la conseguenza anche esse, per effetto dell'articolo 19, sono tutelate da forme di pubblicità ingannevole.</p>	<p>Si rafforza la tutela nei confronti delle microimprese che esercitano una attività economica artigianale o altra attività a titolo individuale o familiare.</p>
<p>Art. 8 – Contenuto delle carte di servizio</p>	<p>Nelle carte di servizio, il gestore è tenuto ad indicare esplicitamente i diritti anche risarcitori dell'utente. Sono attesi dei regolamenti attuatori delle Autorità di regolamentazione competenti.</p>	<p>La carta di servizio diventa realmente efficace nella misura in cui è effettivamente rispettata dal soggetto erogatore in forza di un potere sanzionatorio chiaro e immediatamente perseguibile.</p>
<p>Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate</p>	<p>Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema degli ordini. Fermo restando questo principio, il compenso del professionista, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, è determinato sulla base di un decreto del ministro vigilante; un altro decreto è atteso per l'individuazione dei parametri per gli oneri e le contribuzioni alle casse professionali. L'utilizzo di tali parametri nei contratti fra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo a nullità del contratto. Il compenso per le prestazioni professionali è</p>	<p>L'eliminazione delle tariffe minime dovrebbe favorire, secondo il governo, l'ingresso dei giovani nelle professioni; ciò, però, non è scontato, in quanto è sempre possibile una forma di concorrenza al ribasso proprio da parte di chi è già consolidato sul territorio. Appare quindi opportuna una attenta vigilanza da parte degli organi competenti. La redazione di un preventivo per iscritto dovrebbe essere sempre prevista per legge per ridurre la possibilità di successivi contenziosi fra il cliente e il professionista. La regolamentazione dei tirocini appare necessaria, anche alla luce del loro utilizzo difforme che,</p>

	<p>pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico; il professionista è tenuto a fornire al cliente un preventivo delle spese (in forma scritta, se richieste dal cliente). Il comma 5 disciplina la durata (massimo 18 mesi) e lo svolgimento (i primi sei mesi nell'ambito del corso universitario) dei tirocini per l'accesso alle professioni regolamentate; sono attese delle convenzioni fra ministeri competenti e ordini professionali. Da questa norma sono escluse le discipline sanitarie. Per effetto di questa nuova formulazione sono soppresse le norme sui tirocini e i compensi contenuti nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 138/2011. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri.</p>	<p>spesso, si traduce in lavoro sommerso e sottopagato.</p>
<p>Art. 10 – Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi</p>	<p>Anche i liberi professionisti possono essere fra i soci che partecipano al patrimonio dei confidi.</p>	<p>Il ruolo dei confidi è decisivo in un contesto di difficile accesso al credito.</p>
<p>Art. 11 – Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci</p>	<p>La norma modifica i parametri in base al quale l'autorità competente sul territorio rilasciata l'autorizzazione ad aprire una nuova farmacia. I nuovi limiti prevedono una farmacia ogni 3.000 abitanti a fronte dei precedenti che distinguevano in base al numero dei residenti (12.500): una ogni 5.000 per quei comuni al di sotto</p>	<p>L'articolo in questione porterà alla possibile apertura di nuove farmacie con potenziali effetti benefici per il cittadino, anche in ragione dell'ipotesi di praticare degli sconti su una serie di prodotto offerti. Comprensibile la misura che permette di aprire nuove farmacie in punti di grande affluenza di pubblico, anche se occorre</p>

	<p>della soglia; una ogni 4.000 per quei comuni al di sopra di questa soglia. Ulteriori aperture sono possibili se la popolazione residente eccede di 500 abitanti; nei comuni con meno di 9.000 abitanti, la popolazione deve essere eccedente di 1.500 unità. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto alla approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie; nei successivi 30 giorni viene bandito un concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche nuove o vacanti. È possibile l'istituzione di farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili con traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico (sempre che non ci sia già una farmacia nel raggio di 200 metri), nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (sempre che non ci sia già una farmacia nel raggio di 1.500 metri). Fino al 2022, tutte le farmacie istituite sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. È ammessa la possibilità per i singoli interessati di concorrere</p>	<p>valutare bene le distanze rispetto ad altri esercizi già presenti. La possibilità di partecipare in forma associata potrebbe favorire i giovani, mentre occorre dare ancora più pubblicità ai cosiddetti farmaci equivalenti e generici, che oggi, secondo una recente ricerca presentata presso l'Università La Sapienza di Roma, ammonterebbero a circa il 12% del totale, a fronte di medie del 50-70% in Germania e in Gran Bretagna. Fondamentale garantire la presenza di farmacie anche nei piccoli comuni che rischiano di essere penalizzati da una logica squisitamente commerciale.</p>
--	--	---

	<p>per la gestione associata. Le farmacie possono aprire anche in orari diversi da quelli obbligatori e possono praticare sconti su tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti. Se le regioni e le province autonome non si attivano, è il consiglio dei ministri ad esercitare il potere sostitutivo. Il comma 8 riduce i tempi per il passaggio di titolarità e di gestione della farmacia, mentre il comma successivo obbliga il medico ad informare il paziente della presenza in commercio di farmaci equivalenti; quindi, indica esplicitamente nella ricetta la dicitura “sostituibile con equivalente generico” ovvero “non sostituibile”. Nel primo caso, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale equivalente con il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Il comma 10 specifica quali sono i farmaci che possono essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali, tenendo conto dei vincoli di accessibilità da parte del pubblico e del personale non addetto; i farmaci alla lettera c) restano inaccessibili. Presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti è istituito un fondo di solidarietà per l’assistenza farmaceutica nei comuni</p>	
--	--	--

	<p>con meno di mille abitanti, finanziato dalle farmacie urbane; è atteso un decreto di attuazione. È atteso anche un decreto per fissare i livelli di fatturato della farmacie aperte al pubblico per far scattare l'obbligo di dotarsi di uno o più farmacisti collaboratori.</p>	
<p>Art. 12 – Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti</p>	<p>La norma incrementa di 500 unità il numero dei notai definiti sulla base della legge 89/1913, da ultimo revisionata nel dicembre del 2009, quando tale tabella è stata incrementata di 467 unità. Il numero dei notai è definito tenendo conto del volume d'affari, dei residenti (un notaio ogni 7.000), dell'estensione del territorio. La suddivisione di queste unità sarà con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2012 saranno messi a bando 550 nuovi posti di notaio stabiliti con i decreti del 2009, del 2010 e del 2011; altri 500 posti saranno banditi rispettivamente entro il 31 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Dopo questi concorsi, la tabella sarà aggiornata ogni tre anni. La norma introduce alcuni obblighi per il notaio in fatto di presenza nella sede e di esercizio fuori</p>	<p>Con l'espletamento di tutti i concorsi previsti, sul territorio saranno presenti 1.550 nuovi notai, cosa che potrebbe avere effetti pratici per il cittadino in termini di maggiore servizio erogato, prima ancora che di riduzione dei costi.</p>

	della Corte di appello in cui è ubicata la sede	
Art. 13 – Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili	L'Autorità per l'energia elettrica e gas, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, determina i parametri per adeguare ai valori europei i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili.	La norma dovrebbe portare ad una riduzione dei costi per le famiglie agli standard europei. Sarebbe opportuno un intervento su tutte le forniture di gas, comprese quelle che effettuate tramite serbatoio in comodato d'uso al cliente.
Art. 14 – Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese	La norma rende disponibile una quota del gas naturale stoccato per le imprese.	Le imprese dovrebbero avere una facilitazione nell'accesso all'energia, anche se resta forte la questione dei costi di approvvigionamento.
Art. 15 – Disposizioni in materia di separazione proprietaria	Il decreto del presidente del consiglio dei ministri previsto dalla legge 296/2006 in merito alla separazione della rete di distribuzione gas Snam è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.	La separazione fra Eni e Snam era già stata prevista nel 2006, ma ancora non realizzata.
Art. 16 – Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche	La norma è volta a favorire, attraverso forme di incentivi, nuovi investimenti in ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi. L'attività di ricerca dovrà essere fatta seguendo le norme di buona tecnica individuate con la normativa internazionale Uni.	La ricerca di idrocarburi dovrà essere effettuata tenendo conto del rispetto della normativa ambientale.
Art. 17 – Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti	L'articolo prevede che i gestori degli impianti di distribuzione, titolari di autorizzazione petrolifera, possono rifornirsi	La norma, che è stata contestata da una parte dei gestori, apre alla possibilità che nello stesso impianto di distribuzione possa essere

	<p>liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore. Dal 30 giugno 2012, le eventuali clausole di fornitura esclusiva cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50% della fornitura. Le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. La norma modifica inoltre i contenuti di parte dell'articolo 28 del decreto legge 98/2011, prevedendo la possibilità di adottare diverse tipologie contrattuali per la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, nei quali è sempre consentito l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande, di punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, di tabacchi (con limitazione), di altri beni e servizi. Tali rivendite possono essere gestite direttamente oppure affidate in gestione a terzi. I comuni non possono rilasciare autorizzazioni per impianti incompatibili, mentre gli impianti esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2012, pena una sanzione pecuniaria compresa fra mille e 5.000 euro per ogni mese di ritardo. Un ulteriore comma è volto ad accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso</p>	<p>commerciantе carburante di marchi diversi. Confermata la possibilità di aprire punti vendita di giornali, periodici, bevande, alimenti e di ogni altro prodotto o servizio se non ci sono preclusioni di legge.</p>
--	--	--

	autotrazione.	
Art. 18 – Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati	La norma specifica che, in caso di self service durante il normale orario di apertura con servizio, deve essere garantita la presenza del titolare, di un dipendente o di un collaboratore. Per gli impianti posti al di fuori del centro abitato in modalità self service non possono essere posti vincoli riguardo l'utilizzo continuativo.	La norma garantisce l'apertura su 24 ore degli impianti self service fuori dal centro urbano.
Art. 19 – Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti	Un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni, definisce la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì dei carburanti basato sulla modalità self service. Entro sei mesi sono definite le modalità attuative in ordine alla pubblicità dei prezzi in ogni punto vendita di carburanti.	In merito alla comunicazione sul prezzo medio del lunedì, essa andrebbe fatta sia per quanto attiene al prezzo senza servizio che per quello con servizio, mentre nella cartellonistica pubblicitaria andrebbe specificato il peso di iva ed accise sul prezzo finale praticato.
Art. 20 – Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti	La norma ridefinisce la modalità di finanziamento di un fondo destinato alla razionalizzazione della rete di distribuzione, istituito con il decreto legge 98/2011.	Cambiano le modalità per il finanziamento di questo fondo.
Art. 21 – Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica	Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare entro 120 giorni uno o più decreti attuativi della norma contenuta nel legge 2/2009 per contenere i costi e garantire la sicurezza e la qualità della fornitura elettrica. Un intervento sui sistemi di protezione e di difesa delle	La norma dovrebbe portare, secondo il governo, ad un servizio elettrico più sicuro ed efficiente. Il tema dell'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte delle imprese è centrale per la competitività del Paese, ricordando che oggi mediamente le imprese italiane spendono

	reti elettriche è invece atteso da parte della Autorità per l'energia e il gas. Il comma 3 riguarda invece gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mentre i successivi commi abrogano alcune norme precedenti (legge 105/1949).	più delle omologhe europee, che le imprese del Meridione spendono più di quelle delle altre parti d'Italia e che i disservizi provocano disagi e ritardi che si riflettono sul rispetto delle commesse.
Art. 22 – Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas	L'articolo finalizza il sistema informatico integrato, relativo all'energia elettrica e al gas, alla gestione delle informazioni sui consumi di energia elettrica e gas dei clienti finali.	La norma dovrebbe fornire un quadro più chiaro di quella che è la concorrenza nel settore dell'energia e del gas.
Art. 23 – Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale	Il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale è sottoposto annualmente a verifica di assoggettabilità a procedura Vas.	La norma riguarda la valutazione ambientale strategica.
Art. 24 – Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari	L'amministrazione è tenuta a rilasciare entro 120 giorni i pareri richiesti sulla attività di dismissione dei siti nucleari; in caso contrario il ministero dello sviluppo economico convocherà una conferenza dei servizi. La Sogin dovrà segnalare gli interventi per i quali l'autorizzazione è prioritaria. È fatto obbligo richiedere il parere anche delle regioni e degli enti locali coinvolti; ciò vale pure per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico. Il comma 5 riguarda la componente tariffaria.	I temi della disattivazione dei siti nucleari e della creazione del Deposito nazionale sono sensibili, per cui è fondamentale garantire un processo decisionale trasparente e condiviso nell'interesse generale del sistema Paese.

<p>Art. 25 – Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</p>	<p>La norma introdotta – sotto forma di articolo aggiuntivo al decreto legge 148/2011 -prevede che negli gestione dei servizi pubblici locali sia individuato, da parte delle regioni, un bacino o ambito territoriale ottimale o omogeneo, non inferiore alla dimensione provinciale. Ciò andrà fatto entro il 30 giugno 2012. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica è considerata indice di valutazione della virtuosi dell'ente territoriale. Il comma seguente disciplina la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici – che devono essere ad evidenza pubblica -, mentre, ai sensi del comma successivo, le società in house affidatarie sono assoggettate al patto di stabilità interno; per queste società valgono anche le norme su acquisti, reclutamento del personale, affidamento di incarichi. Il comma 2 dell'articolo 25 di questo decreto – che interviene sul decreto legislativo 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) - assoggetta le aziende speciali e le istituzioni al patto di stabilità interno; è atteso un accordo in sede di conferenza unificata entro il 30 ottobre 2012. I punti</p>	<p>In ragione del fatto che la materia in questione – i servizi pubblici locali – è stata normata più volte negli ultimi anni, oltre ad essere stata oggetto di un referendum abrogativo, appare necessario arrivare ad un Testo unico, così da chiarire i margini di intervento da parte degli enti territoriali. In linea generale, resta sempre il concetto per cui alcuni servizi pubblici essenziali debbono continuare ad essere gestiti assicurando un accesso universale e a tariffe contenute principalmente per le famiglie numerose e con reddito medio basso. Inoltre, è fondamentale assicurare la piena tutela occupazionale in caso di cessione del servizio ad un soggetto imprenditoriale privato.</p>
---	---	---

	<p>seguenti riguardano l'obbligo di parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza in caso di mancata messa a bando del servizio pubblico locale; si abbassa la somma complessiva da 900mila a 200mila, mentre il passaggio seguente disciplina l'affidamento in deroga a decorrere dal 31 dicembre 2012 e la continuità del servizio. Altre modifiche riguardano il decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente), nella parte relativa all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, compreso l'accesso agli impianti. Infine, i concessionari e gli affidatari sono tenuti a fornire tutte le informazioni sul servizio e sugli impianti, mentre per gli enti locali il ritardo nella comunicazione o la falsa comunicazione comporta una sanzione da 5mila a 500mila euro.</p>	
<p>Art. 26 – Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi</p>	<p>L'articolo in questione modifica alcuni articoli del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente) per favorire la concorrenza nella raccolta degli imballaggi che avviene attraverso il consorzio obbligatorio Conai. In particolare viene abrogato un comma dell'articolo 265 relativo alle disposizioni transitorie valide per quei soggetti che aderiscono a più</p>	<p>L'attività di recupero degli imballaggi è importante ai fini del riutilizzo e della raccolta differenziata. È importante valutare l'impatto economico che la nuova previsione di sanzione potrà avere sulle imprese.</p>

	consorzi; cambia anche la sanzione (articolo 261) che passa da sei volte le somme dovute al Conai ad una somma variabile da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 60mila euro.	
Art. 27 – Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base	La norma interviene sull'articolo 12 del decreto legge 201/2011 che riguarda le limitazioni all'uso del contante, sopprimendo il comma 7 (relativo alla convenzione per la definizione di un conto corrente a costi ridotti per determinate categorie di cittadini), e sostituendo i commi 9 e 10. Il nuovo comma 9 prevede che entro il 1° giugno 2012, Abi, Poste, Consorzio Bancomat e altri gestori finanziari definiscano delle regole per ridurre i costi per gli esercenti delle transazioni effettuate con carte di pagamento; l'efficacia di queste misure (ai sensi del comma 10) sono valutate dal ministero	Importante, in materia di pagamenti con strumenti elettronici, ridurre i costi di gestione per gli esercenti; appare necessaria anche una azione sul versante del consumatore.
Art. 28 – Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari	I soggetti finanziari che condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di una assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi diversi di due differenti gruppi assicurativi.	La norma appare utile per contrastare il fenomeno diffuso di cartello, per cui l'erogazione del mutuo è strettamente legata alla sottoscrizione di una assicurazione presso un soggetto legato al primo.
Art. 29 – Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica	I due commi dell'articolo riguardano il risarcimento diretto - per la definizione del quale si tiene conto di alcuni fattori incentivanti la produttività delle	Il problema dell'alto costo delle assicurazioni resta e penalizza soprattutto le regioni del Mezzogiorno, dove mediamente l'assicurazione costa più

	<p>compagnie – e il risarcimento in forma specifica – sostituibile con il risarcimento per equivalente con garanzia sulle riparazioni.</p>	<p>che nel resto d'Italia.</p>
<p>Art. 30 – Repressioni delle frodi</p>	<p>La norma prevede la trasmissione annuale da parte delle compagnie di assicurazione Rc auto di una relazione sui sinistri all'Isvap al fine di individuare le frodi. Le compagnie sono tenute ad evidenziare la stima della riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi.</p>	<p>La lotta alle frodi in campo assicurativo deve liberare risorse da destinare alla riduzione dei premi Rc auto.</p>
<p>Art. 31 – Contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada</p>	<p>La norma è volta ad una progressiva sostituzione del tagliando cartaceo che attesta l'avvenuto pagamento della assicurazione con sistemi elettronici, eventualmente controllabili anche a distanza. Si tratta di un processo che dovrebbe concludersi entro due anni. Il ministero delle infrastrutture provvederà ad inserire in un apposito elenco i proprietari di autoveicoli non assicurati, ai quali sarà inviata comunicazione con invito a regolarizzarsi.</p>	<p>Si tratta di una novità che potrebbe essere utile per contrastare il fenomeno delle false attestazioni che oggi provoca un danno alle compagnie, ma anche e soprattutto ai cittadini onesti coinvolti in incidenti. La norma amplia la possibilità di controlli a distanza e di utilizzo delle apparecchiature già impiegate per il controllo del traffico, comprese quelle che delimitano l'accesso alle aree a traffico limitato o ai caselli autostradali.</p>
<p>Art. 32 – Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni</p>	<p>Le compagnie possono chiedere, prima di sottoscrivere l'assicurazione, di sottoporre il veicolo ad ispezione; in cambio dovranno ridurre il costo dell'assicurazione, stessa cosa che succede nel caso in cui proponano di</p>	<p>Le norme introdotte con questo articolo dovrebbero garantire una migliore azione nei confronti delle truffe perpetrate nei confronti delle compagnie assicuratrici. Allo stesso modo, andrebbe, però, avviato anche un controllo sulle stesse Agenzie per</p>

	<p>installare a loro spese una scatola nera per registrare l'attività del veicolo. Il comma 2 semplifica la disciplina sulla attestazione dello stato del rischio, che può essere telematica, mentre il comma seguente regola la liquidazione del danno dopo accertamento con il cosiddetto cid (constatazione amichevole di incidente). L'impresa assicuratrice può stoppare la pratica nel caso in cui emergano altri incidenti intestati ai soggetti che hanno richiesto il risarcimento, potendo arrivare fino alla querela.</p>	<p>evitare situazioni di connivenza con i soggetti che truffano.</p>
<p>Art. 33 – Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti</p>	<p>La norma stringe ulteriormente la disciplina sulle false certificazioni di invalidità seguenti un incidente.</p>	<p>Importante accentuare l'azione nei confronti dei periti assicurativi.</p>
<p>Art. 34 – Obbligo di confronto delle tariffe rc auto</p>	<p>Gli intermediaria assicurativi sono tenuti ad informare i clienti al momento della sottoscrizione di un contratto della possibilità di scegliere fra più opzioni, presentando almeno tre proposte di compagnie non appartenenti allo stesso gruppo. Il contratto al quale non è apposta la dichiarazione del cliente con la quale lo stesso dichiara di essere stato informato di ciò è nullo. La compagnia ne risponde in solido, rischiando una sanzione fra 50mila e 100mila euro.</p>	<p>La norma serve per aumentare la concorrenza fra le compagnie con effetti benefici per il cittadino. Resta, comunque, una incognita sugli effetti che tale norma potrà avere sui livelli occupazionali nel settore assicurativo; considerando la difficoltà che l'agente potrà avere nel reperire le informazioni, è probabile che molti clienti potrebbero bypassare le agenzie, rivolgendosi direttamente ad internet.</p>

<p>Art. 35 – Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica</p>	<p>La norma punta a sbloccare parte dei pagamenti alle imprese per crediti commerciali relativi a servizi e forniture attraverso lo stanziamento di 2,7 miliardi di euro in liquidità e di 2 miliardi di euro in titoli di Stato. Il comma 2 è relativo all'estinzione dei crediti per le spese relative per i consumi intermedi per un totale di un miliardo di euro. Il comma 4 riguarda gli incrementi delle aliquote della accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, mentre il comma 6 assicura all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una maggiore flessibilità organizzativa. Il comma 7 abroga una norma relativa ad un atto di indirizzo ministeriale sui tributi regionali; il comma 8 sospende il regime di tesoreria unica, con il comma 9 che obbliga i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici a versare, entro il 29 febbraio 2012, il 50% delle disponibilità liquide esigibili e la restante quota entro il 16 aprile 2012. Queste norme si applicano anche all'università, in attesa della adozione del bilancio unico.</p>	<p>La misura, pur importante, appare molto limitata in ragione del fatto che riguarda soltanto le amministrazioni statali e per una parte molto ridotta dei debiti pregressi. Da valutare l'impatto che ha la norma sul pagamento, dietro richiesta dell'interessato, del credito in titoli dello Stato.</p>
<p>Art. 36 – Regolazione indipendente in materia di trasporti</p>	<p>In attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti,</p>	<p>L'assunzione di competenze da parte della Autorità per l'energia elettrica e il gas non può</p>

	<p>sono trasferite alcuni funzioni alla Autorità per l'energia elettrica e gas, relative in particolare: all'accesso alle infrastrutture ferroviarie, portuali, autostradali e alla mobilità urbana; alla definizione di tariffe, canoni e pedaggi e delle modalità di finanziamento, considerando gli obblighi di servizio pubblico; alla definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locali e nazionali; alla definizione del contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti; alla predisposizione degli schemi dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi; alla definizione dei pedaggi per le nuove concessioni autostradali e dei pedaggi per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria; all'adeguamento numerico, tariffario e qualitativo del servizio taxi, per il quale si prevede che l'incremento del numero delle licenze, che dovrà essere concordato sentiti i sindaci, sia accompagnato da adeguate compensazioni una tantum per i già titolari di licenze, la possibilità dei titolari di licenza di essere sostituiti alla guida, di rilasciare licenze part time, di adottare una maggiore flessibilità oraria (fermo restando i turni obbligatori), di effettuare servizio anche fuori</p>	<p>significare un rallentamento nella istituzione della nuova Autorità sui trasporti, in considerazione della centralità che assume la mobilità in una moderna economica. Il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto deve essere guidato e controllato in ragione della forte aspettativa sociale che intessa sia il personale dipendente che il cittadino utente. In tal senso, è fondamentale assicurare la massima condivisione con un costante e corretto coinvolgimento delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria per evitare pericolosi contraccolpi con conseguenze negative sulla qualità e sulla quantità dei servizi erogati. Importante aver previsto nel caso del servizio taxi una compensazione economica per i titolari di licenze, come anche l'aver ricondotto il confronto a livello comunale, laddove si ha la corretta conoscenza delle esigenze del territorio e delle potenzialità dello stesso.</p>
--	--	--

	comune (previo assenso dei sindaci interessati), di istituire servizi alternativi e innovativi (ad esempio, taxi collettivi), consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe. La futura Autorità può contare su una pianta organica di 80 unità.	
Art. 37 – Misure per il trasporto ferroviario	La futura Autorità dei trasporti è chiamata a definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. Il comma successivo cancella il riferimento ai contratti collettivi nazionali di settore fra gli obblighi imposti alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria.	La norma che elimina il riferimento ai contratti collettivi nazionali di settore è fortemente penalizzante per gli occupati del settore, ma anche per ferrovie dello Stato.
Art. 38 – Liberalizzazione delle pertinenze delle strade	Compete alla Autorità di regolazione dei trasporti di fissare le modalità per la liberalizzazione delle pertinenze delle strade.	La misura specifica la competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
Art. 39 – Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore	Il comma 1 regola l'attività degli edicolanti in merito alla possibilità di rifiutare le forniture di prodotti complementari, di praticare sconti e di pratica commerciale sleale. I commi seguenti puntano a liberalizzare l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti di autore; è atteso un decreto attuativo, mentre restano salve le funzioni assegnate alla Siae.	Il contenuto del secondo comma in particolare appare di significativa importanza, nel momento in cui la diffusione di internet comporta sovente un ridotto o nullo rispetto delle norme sul diritto di autore. Si tratta chiaramente di una materia molto delicata nella quale occorre contemperare il diritto di informazione con la tutela del lavoro intellettuale ed artistico.
Art. 40 – Disposizioni in materia di carta di identità	L'articolo in questione riguarda la diffusione della	La norma sulla carta d'identità per i minori di 14

<p>e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti</p>	<p>carta d'identità elettronica, la concessione della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 14 anni, le funzioni dell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina), l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).</p>	<p>anni contribuisce a chiarire le modalità di applicazione, rispetto alle quali erano già intervenuti i prefetti con la circolare contenente i primi chiarimenti.</p>
<p>Art. 41 – Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – project bond</p>	<p>La norma permette alle società di progetto costituite per realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di utilità di emettere, previa autorizzazione, delle obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati.</p>	<p>Si tratta di una norma che potrebbe garantire un rafforzamento del capitale di rischio in occasione della realizzazione e gestione di una infrastruttura.</p>
<p>Art. 42 – Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche</p>	<p>La norma, che interviene sul Codice dei contratti pubblici, permette al soggetto promotore di presentare al soggetto aggiudicatore delle proposte relative alla realizzazione di infrastrutture strategiche; la proposta contiene, fra le altre cose, il progetto preliminare.</p>	<p>L'articolo disciplina l'attività del promotore nell'ambito del project financing sulle infrastrutture strategiche.</p>
<p>Art. 43 – Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie</p>	<p>Per fronteggiare la grave situazione di emergenza causata dall'eccessivo sovraffollamento delle carceri, è possibile adottare il project financing per la costruzione di nuovi istituti con il riconoscimento di una tariffa di gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, ad esclusione della custodia. È ammesso l'ingresso nel</p>	<p>Il sovraffollamento degli istituti penitenziari non garantisce condizioni di vita adeguata agli ospiti, ma anche al personale dipendente. Lo strumento del project financing può essere utile per superare questa emergenza. Assolutamente condivisibile l'esclusione dei servizi di custodia fra quelli offerti dal soggetto promotore.</p>

	<p>capitale di fondazioni bancarie, enti pubblici o senza fini lucrativi per un ammontare pari ad almeno il 20% del costo di investimento.</p>	
<p>Art. 44 – Contratto di disponibilità</p>	<p>La norma disciplina il contratto di disponibilità, in base al quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio. L'affidatario è retribuito con un canone di disponibilità, con l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera e con l'eventuale prezzo di trasferimento. All'affidatario compete la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera. L'attività di collaudo è in capo alla stazione appaltante.</p>	<p>Si tratta di uno strumento che può essere utile per migliorare la dotazione infrastrutturale sul territorio in un rapporto sinergico fra pubblico e privato. Naturalmente, non risolve da solo il gap che penalizza determinate aree del Paese.</p>
<p>Art. 45 – Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico</p>	<p>La norma elenca i documenti a corredo del Piano economico e finanziario delle infrastrutture di interesse strategico.</p>	<p>Si tratta di documenti che dovrebbero rafforzare il momento del controllo sulla fattibilità economica del progetto.</p>
<p>Art. 46 – Disposizioni attuative del dialogo competitivo</p>	<p>La norma riguarda il dialogo competitivo al quale le stazioni appaltanti possono ricorrere in caso di appalto particolarmente complesso.</p>	<p>Il dialogo competitivo aiuta spesso la stazione appaltante ad ottenere condizioni economiche più vantaggiose.</p>
<p>Art. 47 – Riduzione importo opere d'arte per i grandi edifici – modifiche</p>	<p>Sono ridotti gli importi che le amministrazioni pubbliche sono chiamate</p>	<p>Nella normativa finora vigente era previsto un accantonamento standard</p>

<p>alla legge 717/1949</p>	<p>ad accantonare per l'abbellimento, mediante opere d'arte, degli edifici pubblici realizzati. I nuovi accantonamenti sono in proporzione all'ammontare della quota di spesa prevista nel progetto: 2% per importi da uno a cinque milioni; 1% per importi da cinque a venti milioni; 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni. Sono esclusi gli edifici destinati ad uso industriale, di edilizia pubblica residenziale, ad uso militare.</p>	<p>valido per tutte le realizzazioni e pari al 2%. La novità introdotta con questo articolo introduce un elemento paradossale, per cui l'accantonamento per un progetto di 19.999.999 euro dovrà essere 199.999 euro, mentre per un progetto di 20.000.001 sarà di 100.000 euro e cinque centesimi. Della misura si può anche discutere nel merito, in quanto risparmiare sull'abbellimento degli edifici può anche essere controproducente in quanto rischia di squalificare un intero contesto urbano.</p>
<p>Art. 48 – Norme in materia di dragaggio</p>	<p>La norma disciplina gli interventi di dragaggio nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale. Il materiale derivante dalla attività di dragaggio – se non inquinato – può essere refluito in mare, utilizzato per le opere di ripascimento, impiegato a terra, refluito all'interno di vasche di colmata, di vasche di raccolta o di altre strutture di contenimento poste in ambito costiero. L'idoneità del materiale è verificata mediante le analisi effettuate secondo i criteri stabiliti dal ministero dell'ambiente. Alle regioni compete l'adozione del Piano regolatore portuale, con la partecipazione di province e comuni interessati.</p>	<p>Le operazioni di dragaggio dei siti di interesse nazionale da bonificare sono fondamentali per assicurare la sostenibilità ambientale ed economica di quelle aree. Il rilancio delle attività di diporto, affidato ai Piani regolatori regionali, potrebbe scontrarsi con le norme introdotte con il decreto legge 210/2011 che hanno inasprito la tassazione sulle barche superiori a 10 metri.</p>
<p>Art. 49 – Utilizzo terre e rocce da scavo</p>	<p>Un decreto del ministero dell'ambiente regolerà</p>	<p>Se le terre e le rocce da scavo sono da considerarsi</p>

	l'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo.	rifiuti speciali o meno si è molto discusso in occasione della adozione del Codice ambientale.
Art. 50 – Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche	La norma interviene su un paio di punti del Codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006) sulla concessione e la gestione di opere pubbliche.	Gli interventi devono mirare ad offrire maggiori garanzie all'amministrazione pubblica.
Art. 51 – Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni	La norma, che decorre dal 1° gennaio 2015, innalza la quota che i concessionari sono obbligati ad appaltare a terzi.	La quota passa dal 40 al 50%.
Art. 52 – Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti	La norma punta a ridurre i livelli di progettazione per velocizzare la realizzazione dei progetti.	Si tratta di norma di semplificazione.
Art. 53 – Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali	La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie destinate all'alta velocità avvengono secondo le relative specifiche tecniche; quelle per l'alta capacità vengono altresì utilizzate solo se necessario e funzionale. Un comma riguarda le stime per i sovraccosti per garantire la sicurezza, mentre un altro esplicita che anche per la costruzione o l'adeguamento di gallerie stradali o autostradali occorre fare riferimento agli standard europei.	I parametri che saranno utilizzati dovranno far riferimento agli standard europei.
Art. 54 – Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche	Gli enti locali possono emettere obbligazioni, garantite da un apposito patrimonio individuato, per finanziare singole opere pubbliche.	La norma non specifica se tali obbligazioni sono riservate ad investitori qualificati o, viceversa, possono essere rivolte a tutto il pubblico dei risparmiatori/investitori. In

		<p>mancanza di specificazione, questa seconda soluzione appare quella che il legislatore intende perseguire. Lo strumento potrebbe favorire il coinvolgimento del cittadino che potrebbe finanziare la realizzazione di un'opera pubblica, avendo peraltro un ritorno economico. Questo strumento potrebbe avere un successo maggiore rispetto alla tassa di scopo con la quale gli enti locali possono finanziare la realizzazione di un'opera pubblica.</p>
<p>Art. 55 – Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo</p>	<p>L'affidamento delle concessioni può avvenire anche ponendo a base di gara il progetto definitivo e non solo il progetto preliminare.</p>	<p>Si tratta di norma che modifica il Codice dei contratti pubblici.</p>
<p>Art. 56 – Norma nel settore edilizio</p>	<p>L'articolo prevede che i comuni possano ridurre l'aliquota di base dell'Imu dello 0,38% per gli immobili costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita per un periodo massimo di tre anni.</p>	<p>La norma interviene sulla disciplina della nuova Imposta municipale propria (ex Ici) con una riduzione dell'aliquota base che è fissata allo 0,76% (7,6 per mille). Un ritocco necessario per non penalizzare troppo le imprese costruttrici che hanno difficoltà a vendere subito l'immobile.</p>
<p>Art. 57 – Ripristino Iva per housing sociale</p>	<p>La norma fa riferimento all'esenzione Iva – articolo 10, dpr 633/1972 – per gli alloggi sociali e per gli immobili inseriti nei piani di edilizia abitativa convenzionata.</p>	<p>Appare necessaria una forte risposta in termini di incremento della disponibilità abitativa, soprattutto nei grandi centri urbani e nei comuni limitrofi.</p>
<p>Art. 58 – Semplificazioni procedure Piano nazionale di edilizia abitativa</p>	<p>La norma riguarda gli accordi di programma per l'implementazione della dotazione abitativa; dopo il</p>	<p>In molte regioni si segnala la difficoltà di sbloccare i fondi destinati all'edilizia agevolata, con gravi</p>

	passaggio al Cipe, eventuali modifiche o integrazioni sono con decreto ministeriale.	ripercussioni sui nuclei famigliari, in particolare quelli monoreddito e con figli a carico.
Art. 59 – Extragettito Iva per le società di progetto per le opere portuali	La norma modifica un passaggio contenuto nella legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011) con riferimento alla possibilità per le grandi infrastrutture portuali di portare in compensazione il 25% dell'extragettito Iva; è atteso un decreto ministeriale.	L'articolo nella Legge di Stabilità è volto a favorire gli investimenti nella ricettività portuale.
Art. 60 – Regime doganale delle unità da diporto	La norma disciplina la registrazione delle navi e degli aeromobili costruiti all'estero.	Si tratta di misura con effetti fiscali.
Art. 61 – Anticipo recupero accise per autotrasportatori	Il recupero delle accise per gli autotrasportati non è al 30 giugno di ciascun anno, ma entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. A partire dal 2012, non si applica il limite di 250mila euro al credito di imposta. Il maggior onere sulle accise sul gasolio è rimborsato; la misura interessa gli esercenti attività di trasporto merci con mezzi di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. All'aumento delle accise non si applica la maggiore imposta regionale sulla benzina.	In questi giorni, le organizzazioni di rappresentanza dell'autotrasporto merci hanno manifestato il profondo stato di disagio del settore per le condizioni di lavoro ed economiche. Appare quindi necessario un provvedimento complessivo che possa aiutare un settore in larga parte composto da ex lavoratori dipendenti costretti a comprarsi un mezzo per poter lavorare come "padroncini".
Art. 62 – Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari	La norma disciplina i contratti di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che devono essere stipulati per iscritto; sono escluse le vendite ai consumatori finali. Il comma 2 esplicita cosa è	

	<p>vietato imporre nei contratti, mentre il comma successivo indica i tempi di pagamento: massimo 30 giorni per le merci deteriorabili e massimo 60 giorni per le altre merci. In caso di mancata stipula del contratto per iscritto è prevista una sanzione compresa fra 516 euro e 20mila euro; l'inserimento di clausole vietate comporta una sanzione compresa fra 516 euro e 3mila euro; il ritardo nei pagamenti comporta una sanzione fra 500 euro e 500mila euro. La vigilanza di queste norme è affidata alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato; le somme raccolte sono destinate, fra le altre, alla promozione di campagne informative presso i cittadini consumatori.</p>	
<p>Art. 63 – Attivazione nuovi “contratti di filiera”</p>	<p>L'Istituto sviluppo agroalimentare (Isa) può destinare i rientri di capitale e gli interessi dei mutui erogati per avviare nuovi contratti di filiera o di distretto, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti nel settore agroalimentare.</p>	<p>I contratti di filiera nel settore agroalimentare sono stati introdotti con l'articolo 66 della legge 289/2002. La gestione degli investimenti – ma anche di altri aspetti, fra i quali, il superamento della crisi attraverso un coerente sistema di ammortizzatori sociali – è possibile proprio in un ambito di filiera e di distretto. L'Ugl ha ribadito più volte questo concetto, rilanciando anche l'ipotesi di adottare una specifica tipologia contrattuale.</p>
<p>Art. 64 – Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929</p>	<p>La norma riguarda l'attuazione della decisione comunitaria contenente misure di sostegno</p>	<p>Si tratta di misure volte a garantire lo sviluppo rurale.</p>

	all'accesso al credito attraverso i servizi Ismea.	
Art. 65 – Impianti fotovoltaici in ambito agricolo	Il comma 1 non riconosce gli incentivi per il fotovoltaico con moduli collocati a terra in aree agricole; tale norma non si applica a chi ha già conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali è già stato richiesto il titolo stesso. La norma prevede inoltre un incentivo per gli impianti realizzati su serra, equiparati a quelli realizzati su edifici.	La norma contenuta in questo articolo alimenta incertezza in un settore attivo e dinamico come è quello delle energie rinnovabili. Modificare a breve ciò che era stato già disposto e ben definito con il Dlgs 28/2011 in materia di impianti fotovoltaici non è né equo né comprensibile. Chiediamo pertanto che la nuova norma venga cancellata.
Art. 66 – Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola	Entro il 30 giugno di ciascun anno, il ministero delle politiche agricole individua le aree demaniali da dismettere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100mila euro e mediante asta pubblica per gli immobili con valore uguale o superiore a 100mila euro. Un diritto di prelazione è riconosciuto ai giovani imprenditori agricoli; si applicano le agevolazioni riconosciute dalla legge. L'operazione di dismissione è ammessa anche per le regioni, le province e i comuni. Non è ammesso cambio di destinazione d'uso per un periodo di venti anni. Le risorse derivanti dalla dismissione sono indirizzate verso la riduzione del debito	La dismissione di terreni agricoli è stata appena normata con la Legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011). Il relativo articolo – il numero 7 – è stato abrogato dal presente articolo 66 che riprende l'argomento con una sostanziale differenza individuabile nella impossibilità di effettuare un cambio di destinazione d'uso non prima di venti anni. Nella versione precedente, il cambio di destinazione d'uso poteva essere fatto dopo cinque anni, previo versamento del 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Appare quindi opportuna una mediazione perché venti anni possono rappresentare un ostacolo per molte operazioni di dismissione.

	pubblico.	
Art. 67 – Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca	Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a stipulare delle convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi della filiera della pesca per la promozione di una serie di azioni di valorizzazione dalla tracciabilità alla tutela del mare, dai prodotti di qualità e biologici all'accesso al credito, alla semplificazione amministrativa e burocratica in Italia e nei rapporti con l'Unione europea.	Anche il settore della pesca, come quello dell'autotrasporto, vive un periodo di profondo disagio, accentuato dalla nuova disciplina comunitaria più restrittiva rispetto al passato. È quindi opportuno avviare azioni di rafforzamento dell'intera filiera che poggia sul lavoro di almeno 50mila persone imbarcate, oltre naturalmente a tutto l'indotto. In queste convenzioni andrebbe coinvolto anche il ministero dell'ambiente.
Art. 68 – Repertorio nazionale dei dispositivi medici	L'articolo ritocca dello 0,5% il contributo versato dalle imprese che producono o immettono sul commercio dispositivi medici sulle spese autocertificate al netto delle spese per il personale. Viene eliminato il versamento di 100 euro a carico delle imprese farmaceutiche per l'inserimento delle informazioni nella banca dati sul repertorio nazionale dei dispositivi medici.	Il contributo versato dalle imprese farmaceutiche sale al 5,5% dal 5% previsto con la legge 266/2005 (Finanziaria 2006)
Art. 69 – Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi	Il prestatore di servizi che si sposta, per la prima volta, da uno Stato membro ad un altro è tenuto ad informare in anticipo l'Autorità competente rispetto alla tipologia di servizio erogato.	Nella precedente disciplina, la dichiarazione doveva essere fatta 30 giorni prima dell'ingresso. La modifica favorisce una maggiore mobilità di operatori comunitari verso il nostro Paese.
Art. 70 – Aiuti de minimis a favore di piccole e medie	La norma fa riferimento al fondo di garanzia istituito	Il finanziamento delle piccole e medie imprese

imprese in particolare aree	per far fronte alla istituzione di zone franche urbane nell'area colpita dal sisma del 2009.	avviene secondo il regime del minimis comunitario (soglia a 200mila euro).
Art. 71 – Oggetto e ambito di applicazione	Vengono stabiliti principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. Istituisce l'Autorità nazionale di Vigilanza con compiti di regolamentazione economica e di vigilanza con l'approvazione dei sistemi di tariffazione (orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, agli obiettivi e agli investimenti, correlati all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo e alla qualità dei servizi) e dell'ammontare dei diritti.	Gli artt. 71 – 82 contengono disposizioni "per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali". Si presuppone una relazione inversa tra ammontare dei diritti e qualità del servizio e investimenti. Gli aspetti connessi alla definizione delle tariffe sono spesso oggetto di contenzioso fra le società che gestiscono gli scali e le compagnie di volo. È fondamentale arrivare ad una loro definizione equa nel rispetto di interessi diffusi che interessano la qualità del servizio, il livello di investimenti, la salvaguardia dei posti di lavoro, la tutela dell'ambiente circostante.
Art. 72 – Definizioni	L'articolo 72 si limita alla spiegazione della terminologia usata nel trasporto aereo (indica, infatti, il significato di aeroporto, rete aeroportuale, gestore aeroportuale ecc.)	Si tratta di articolo di chiarimento.
Art. 73 – Autorità nazionale di vigilanza	Le funzioni dell'Autorità di Vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in cui viene istituita, sedatamente dalle altre attività svolte dall'Ente, la Direzione diritti aeroportuali che opera con	Per garantire le risorse da destinare all'Autorità di vigilanza saranno fissati, tramite decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, i diritti aeroportuali a carico degli utenti e dei gestori. Lo stesso decreto ridurrà il

	<p>indipendenza di valutazione e giudizio e costituita da un dirigente, 12 esperti (massimo) e da almeno cinque unità di personale.</p>	<p>contribuito dello stato al funzionamento dell'Enac.</p>
<p>Art. 74 – Reti aeroportuali</p>	<p>In riferimento alla designazione delle reti aeroportuali sul territorio italiano, l'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare sull'intera rete di competenza e presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano purché venga rispettato sempre il principio di trasparenza che caratterizza l'art. 7 del dl sui diritti aeroportuali.</p>	<p>La norma fa riferimento alla rete di competenza sulla quale insiste lo stesso gestore; la norma, di fatto, sembra riguardare pochi e ben definiti scali, fra i quali quelli romani di Fiumicino e di Ciampino.</p>
<p>Art. 75 – Non discriminazione</p>	<p>I diritti aeroportuali sono applicati secondo il principio della non discriminazione. L'Autorità di vigilanza può comunque operare una modulazione degli stessi con criteri obiettivi e trasparenti.</p>	<p>Il principio di non discriminazione è a garanzia della concorrenza.</p>
<p>Art. 76 – Determinazione diritti aeroportuali Consultazione</p>	<p>L'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza e ragionevolezza; consultazione degli utenti aeroportuali; non discriminazione; allineamento con la media europea dei diritti aeroportuali relativi a scali</p>	<p>Interessanti i principi che legano la fissazione delle tariffe anche alla consultazione degli utenti dello scalo e alla media europea.</p>

	<p>con analoghe caratteristiche di traffico (articolo 10 dl 203/2005). È sempre l'Autorità di Vigilanza l'organismo che valuta il modello tariffario e ne verifica la corretta applicazione. Inoltre è istituita una procedura obbligatoria di consultazione, almeno annuale, tra gestore aeroportuale e utenze. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimenti passeggeri annuo, l'Autorità individua, entro 60 giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento dei diritti legati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.</p>	
Art. 77 – Trasparenza	<p>I gestori aeroportuali devono fornire a tutti i soggetti interessati le informazioni (incluso l'elenco completo dei servizi) sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi da ciascun aeroporto.</p>	<p>Il tema della trasparenza è ripreso anche in questo articolo, a dimostrazione di come tale criterio è posto alla base dei rapporti fra il gestore e la compagnia, ma anche fra questi due soggetti e il cittadino/cliente.</p>
Art. 78 – Norme di qualità	<p>Per un funzionamento degli aeroporti e per offrire alle utenze un servizio serio e di qualità, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per procedere a negoziati al fine di concludere accordi sul livello di servizio.</p>	<p>La definizione di carte del servizio è un obiettivo condivisibile.</p>
Art. 79 – Differenziazione dei servizi	<p>Con tale norma l'autorità autorizza il gestore aeroportuale a variare la</p>	<p>La norma funziona se, però, si garantisce uno standard minimo di servizio</p>

	<p>qualità dei servizi e la loro specializzazione.</p> <p>L'ammontare dei diritti aeroportuali potrà essere differenziato in base all'estensione dei servizi.</p>	che non sia discriminatorio.
<p>Art.80 – Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva</p>	<p>L'Autorità di vigilanza ha il compito di controllare e segnalare ogni tipo di irregolarità o violazione che possa mettere a rischio il settore. In caso di violazione dei principi che caratterizzano il comma 1 dell'articolo in oggetto (correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti aeroportuali, non discriminazione), l'Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito. Nel periodo di sospensione dello stesso, l'Autorità di vigilanza applica i livelli tariffari preesistenti al nuovo regime e informa il gestore aeroportuale delle violazioni assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i giusti provvedimenti; il gestore aeroportuale può, entro sette giorni, bloccare la procedura di sospensione.</p>	<p>La norma specifica il campo di azione dell'Autorità di vigilanza.</p>
<p>Art. 81 – Aeroporti militari aperti al traffico civile</p>	<p>Si stabilisce che l'aeronautica stipulerà convenzioni con i gestori aeroportuali per la definizione dei diritti.</p>	<p>Tale norma potrebbe sbloccare alcune situazioni regionali caratterizzate dalla necessità di trovare delle alternative valide all'attuale contesto aeroportuale.</p>
<p>Art. 82 – Disposizioni Finali</p>	<p>Si specifica che dal presente capo non dovranno derivare nuovi o</p>	<p>Si tratta di norme applicative e di chiarimento.</p>

	<p>maggiori per la finanza pubblica. La misura dei diritti aeroportuali di contratti firmati anteriormente l'entrata in vigore del decreto può essere comunque ricavata con le modalità descritte in questa sede. Per i contratti antecedenti continueranno ad applicarsi le stesse regole. Le risorse umane, tecniche ed economiche necessarie per adempiere a tale capo dovranno essere trovate tra quelle già disponibili.</p>	
<p>Art. 83 - Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</p>	<p>L'articolo elimina il comma 1 bis (riguardante le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale) dell'art. 68 (Limitazioni al diritto di brevetto) del Codice di proprietà industriale.</p>	<p>La norma apre il mercato dei prodotti farmaceutici al di fuori della copertura dei brevetti.</p>
<p>Art. 84 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107</p>	<p>Ai trasporti fra porti nazionali e fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Ue saranno applicate le tasse di ancoraggio (per ogni tonnellata di stazza netta, secondo quanto recita l'art. 1 concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi) e quelle portuali (articolo 2).</p>	<p>Si tratta di norma con carattere fiscale.</p>
<p>Art. 85 - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211</p>	<p>Il decreto che viene modificato è di recepimento della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di</p>	<p>Si tratta di norma che interviene nel settore della sperimentazione clinica.</p>

<p>Art. 86 Servizi di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione</p>	<p>medicinali per uso clinico.</p> <p>La convenzione sottoscritta il 22 marzo 2004 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Poste Italiane Spa per la gestione automatizzata dei pagamenti dell'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi ad esse collegate termina allo scadere dei nove mesi, come riportato dalla stessa convenzione all'art.8. Il Ministero, inoltre, ha il compito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o di affidare l'espletamento del servizio nel rispetto delle norme che caratterizzano Ue.</li> <li>o Nel caso in cui non si ritiene necessario il ricorso ad una gara pubblica il Dicastero ha il dovere di informare l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato la quale dovrà esprimere un parere entro 60 giorni dalla richiesta effettuata. Il parere sarà ritenuto favorevole se, allo scadere del termine, non si avranno risposte.</li> </ul>	<p>Si certifica la scadenza della convenzione fra ministero delle infrastrutture e Poste italiane per la gestione automatizzata dei pagamenti connessi alle pratiche automobilistiche.</p>
<p>Art. 87 – Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti</p>	<p>I cittadini UE abilitati all'esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale in</p>	<p>La norma apre il mercato dei servizi anche alle figure professionali esperti in proprietà industriale.</p>

	<p>un altro Stato UE possono essere iscritti all'albo ex d. lgs. 206/07. I soggetti che intendono esercitare attività di rappresentanza in Italia occasionalmente e temporaneamente si considerano automaticamente iscritti all'albo.</p>	
<p>Art. 88 - Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione</p>	<p>Anche alle società il cui capitale sociale è prevalentemente sottoscritto da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione viene applicato il regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi con eccedenza deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Le maggiori entrate che ne scaturiranno saranno destinate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.</p>	<p>Si tratta di misura a carattere fiscale.</p>
<p>Art. 89 - Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09</p>	<p>Pagamento all'UE di 30 milioni euro e altre penalità, a carico delle risorse recuperate dall'INPS, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia n. c-496/09 in materia di recupero degli sgravi contributivi illegittimi.</p>	<p>Con tale norma, lo Stato italiano ottempera ad una sentenza della Corte di Giustizia Ue.</p>
<p>Art. 90 – Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese</p>	<p>L'articolo 31 del DL 98/2011 presenta modifiche al comma 2 in cui vengono omesse le</p>	<p>L'Ugl, in occasione della presentazione del Programma nazionale di riforma lo scorso anno, ha</p>

	<p>parole 'armonizzati UE nella frase "Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" i fondi comuni di investimento (armonizzati UE) che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate (...); Al comma 3 alla lettera b la frase "avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali" è stata sostituita da "avere sede operativa in Italia"; Al comma 5 è stato aggiunto (vedi tra parentesi) "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità (attuative e) di rendicontazione annuale". In fine è stato aggiunto un ultimo passaggio "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi".</p>	<p>sostenuto l'importanza di rafforzare il capitale di rischio per le imprese, cosa fondamentale per assicurare una maggiore capacità competitiva soprattutto sui mercati internazionali.</p>
<p>Art. 91 - Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141</p>	<p>Articolo di adattamento alla normativa comunitaria. I soggetti che, dopo l'entrata in vigore del provvedimento, trasferiscono la residenza ai fini delle imposte sui</p>	<p>Si tratta di misura con effetti fiscali.</p>

	<p>redditi in Stati UE o del SEE con cui l'Italia ha stretto accordi, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo. Le disposizioni di attuazione sono demandate ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni, per determinare le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.</p>	
<p>Art. 92 - Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale</p>	<p>L'operatore interessato da controllo o ispezione può comunicare all'Ufficio Doganale osservazioni e richieste nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale. Per gli accertamenti e le verifiche aventi come oggetto i diritti doganali si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 374/90 (Scopo della controversia doganale è quello di raggiungere un'esatta tassazione attraverso un'indagine volta ad identificare la merce in modo da inquadrarla in una voce merceologica delle tariffe doganale o ad individuare le varie componenti del valore oppure per accertarne la quantità o l'origine e comunque ad individuare qualsiasi elemento che influisca</p>	<p>Si tratta di misura che interessa il sistema delle Dogane.</p>

	sull'accertamento o sulla liquidazione dei diritti sia in corso dell'accertamento stesso - art. 65 del TULD) sia in occasione di revisioni, rettifiche o controlli a posteriori - art. 78 del CDC e art.11 del D.Lgs 374/90).	
Art. 93 - Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica	Il contribuente ha diritto a rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi solo a seguito del pagamento dell'imposta o della minore imposta. Il concessionario o il committente può esercitare il diritto di detrazione al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello d'imposta.	Si tratta di misura a carattere fiscale che rischia di limitare il diritto del contribuente a rivalersi sull'amministrazione.
Art. 94 Domanda di sgravio dei diritti doganali	Resta ammesso il ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente (in riferimento al Regolamento della Commissione (CEE) che istituisce il codice doganale comunitario)	Si tratta di misura a carattere fiscale.
Art. 95 – Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie	Anche ai redditi da capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria si applicano le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi al 20%, come previste dall'art. 2 co. 6 del d.l. 138/2011. I soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli o similari corrispondono un i proventi con una ritenuta con aliquota pari al 20% "ovvero con la minore	La norma estende l'aliquota al 20 della ritenuta applicabile ai redditi da capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.

	aliquota” prevista per obbligazioni e altri titoli e per le obbligazioni emessi da altri Stati, ex D.P.R. 601/73.	
Art. 96 – Residenza OICR – Organismi di Investimento collettivo del risparmio	Il DPR 917/86 relativo alle ‘imposte sui redditi’ per effetto di alcune modifiche si applica anche per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, per i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, per gli OICR, residenti nel territorio dello Stato. Inoltre, si legge che gli Organi di Investimento collettivo del risparmio sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia monitorato. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Inoltre non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’art. 26 del DPR 600/73 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari.	La norma estende l’applicazione del Testo unico sulle imposte sui redditi.
Art. 97- Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286	L’articolo recepisce alcune normative europee in materia di protezione dell’euro contro la falsificazione, controlli di autenticità, ritiro e corresponsione valore delle banconote e delle monete metalliche, da applicare ai gestori del contante e altri soggetti (banche, Poste s.p.a., cambi banconote, etc.). si applicano i regolamenti europei riguardanti la	Si tratta di norme volte a prevenire le frodi ai danni dell’euro.

	custodia delle banconote/monete false e sanzioni in caso di violazioni.	
--	--	--